

Prot. 180110\_PRE\_Circolare\_2\_2018

Roma, 10 gennaio 2018

A tutti i soci AISA ed interessati

Circolare n.2/2018

### **OGGETTO: NUOVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE ESPERTO AMBIENTALE AISA**

Con la presente si informa che, a seguito delle revisioni dello Statuto e del Regolamento attuativo dell'Associazione, approvate rispettivamente dall'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci tenutesi il 6 maggio 2017, AISA é stata ufficialmente inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'elenco delle associazioni che rilasciano attestato di qualità come previsto dall'art. 2, comma 7 della legge 4/2013.

In base alla legge 4/2013 le associazioni professionali di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva hanno le seguenti finalità (art. 2 comma 1):

- valorizzare le competenze degli associati;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli clienti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- garantire trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell'associazione;
- promuovere la formazione permanente dei propri iscritti e adottare un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo);
- vigilare sulla condotta professionale dei loro associati e stabilire le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.

Pertanto, in conformità al proprio Statuto e Regolamento, nonché a quanto disposto dalla legge 4/2013, AISA rilascia **l'attestazione di qualità professionale** ai soli SOCI LAUREATI ESPERTI, al fine di dimostrare la qualità, la competenza e la qualificazione del professionista.

Il Socio Laureato Esperto riceve tutti i servizi di promozione, tutela, controllo dell'operato e formazione permanente, così come previsto dalla legge n. 4/2013; è autorizzato ad indicare nella propria documentazione cartacea e/o digitale la propria adesione ad AISA, indicando il numero associativo; riceve un apposito timbro da apporre sulla propria documentazione con la seguente dicitura **“Esperto Ambientale AISA (Associazione professionale ai sensi della legge 4/2013) n. XX”**.

L'attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta regolarmente iscritto all'associazione (art.7 comma 1, Legge 4/2013). La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

Come stabilito dall'art. 12 e 13 del Regolamento AISA, ogni 3 anni il Socio Laureato Esperto è tenuto alla verifica dei requisiti professionali (specifico Book professionale sui lavori svolti e almeno 24 ore di attività di formazione negli ambiti di cui all'art. 6 del Regolamento), tramite apposita procedura di valutazione. La formazione e l'aggiornamento professionale sono obbligatori. Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di aggiornamento professionale comporta la perdita della qualifica di Esperto Ambientale AISA.

L'attestazione di Socio Laureato Esperto AISA può essere richiesta da un socio ordinario AISA o da una persona fisica non ancora iscritta all'associazione, che sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 6 e art. 12 del Regolamento.

L'attestazione dei servizi prestati dal professionista e delle competenze dell'Esperto Ambientale AISA avviene attraverso una procedura, che prevede la valutazione dei requisiti e delle capacità professionali attraverso l'esame del book professionale, del curriculum vitae ed un colloquio da svolgersi *ad personam* o via telematica.

La richiesta di iscrizione o di passaggio di categoria viene valutata da una commissione ad hoc nominata dal Presidente Nazionale e composta da tre membri, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, da altri Soci Laureati Esperti o tra professionisti esterni all'associazione e docenti universitari, selezionati in modo da privilegiare

una equa distribuzione di appartenenza e di competenze.

**Tale procedura non è un esame, ma una valutazione trasparente delle capacità professionali dichiarate dal socio.** La Commissione si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente Nazionale e la richiesta, a discrezione della Commissione, potrebbe essere respinta se, nello stesso anno, il soggetto è iscritto ad altra associazione di Esperti Ambientali.

A tal proposito, per agevolare la procedura, la Presidenza ha preventivamente individuato le date per lo svolgimento della procedura per l'anno in corso in:

Convocazione Commissione Valutatrice	Scadenza invio domande
19 febbraio 2018	<b><u>5 febbraio 2018</u></b>
19 marzo 2018	<b><u>5 marzo 2018</u></b>
21 maggio 2018	<b><u>7 maggio 2018</u></b>
16 luglio 2018	<b><u>2 luglio 2018</u></b>
01 ottobre 2018	<b><u>17 settembre 2018</u></b>

Pertanto la domanda di valutazione, redatta utilizzando il modulo in allegato e, corredata di tutta la documentazione richiesta, comprensiva di *Curriculum Vitae* e Book Professionale, va inviata **almeno 15 giorni prima** al seguente indirizzo di posta elettronica [professione@aisapec.it](mailto:professione@aisapec.it) e in c/c a [segreteria@aisa-on-line.org](mailto:segreteria@aisa-on-line.org).

Inoltre, la presidenza si riserva di indire una commissione valutatrice ad hoc per le domande pervenute fuori dai termini suddetti, aventi **carattere d'urgenza**.

Il Book Professionale deve essere redatto secondo i contenuti ed in conformità delle indicazioni riportate nel fac-simile allegato.

La procedura di valutazione richiede il versamento di un diritto di segreteria di **30€** mediante bonifico bancario intestato ad AISA – Associazione Italiana Scienze Ambientali IBAN IT25T0103071210000063185235 c/o MPS, indicando come causale “Valutazione Socio Esperto – COGNOME NOME DEL CANDIDATO”.

Per formalizzare la qualifica di Esperto Ambientale AISA, qualora la Commissione si sia espressa positivamente, il candidato è tenuto al versamento della quota associativa pari a **100,00€** o all'integrazione della quota già versata dal Socio Laureato per l'anno solare in corso. **A tal fine si precisa che** il candidato qualificato potrà scegliere di versare la quota, intera o integrativa, subito (in tal caso essendo la quota riferita all'anno solare sarà valida solamente per l'anno in corso) o congelare l'iscrizione per un massimo di tre mesi, al termine dei quali, qualora il candidato non proceda ad iscrizione, dovrà ripetere la procedura.

Roma 10 gennaio 2018  
 F.to Dott.ssa **Floriana Di Stefano**  
 Presidente AISA



Link utili:

[Ministero dello Sviluppo Economico - Associazioni in legge 4/2013](#)

[Regolamento AISA 2017](#)

[Requisiti Legge 4/2013](#)